

Città di Randazzo

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 80-05-2019

OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ACIREALE SITO IN PIAZZA BELLINI 10 -RANDAZZO, CANT, RD 29/67 COD. 2112.

HSINDACO

Premesso il Comune di Randazzo ha attivato la procedura ex art 18 DPR 1032/72 nei confronti del sig. TATATA COMUNE, in quanto l'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale, con nota prot. 446/2018, ha comunicato di aver respinto la richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo presentata dallo stesso e ha chiesto a questo Comune, trattandosi di occupazione abusiva antecedente all'anno 2001, di attivare le procedure per la sua estromissione dall'alloggio ai sensi delle leggi regionali 1/92 e 11/2002.

Che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 63 comma 2 della Legge Regionale numero 8 dell'8 Maggio 2018 non si è dato corso alla procedura al fine di dare la possibilità al sig. . The la seguito del suo rapporto locativo.

Che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale con ulteriore nota ha chiesto nuovamente l'estromissione dall'alloggio di cui in oggetto, per cui, evidentemente. l'interessato non ha inteso avvalersi della normativa sopra richiamata;

Che pertanto con nota del protocollo provvisorio n.105 del 27/03/2019, è stata riattivata la procedura ex art. 18 DPR 1032/72 nei confronti del sig. è lo stesso è stato diffidato, a rilasciare il suddetto alloggio, libero da persona e cose, entro 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Che al Sig. (Anti-Caracteria) è stato comunicato che dell'avvenuto rilascio dell'alloggio doveva darne immediata comunicazione all'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale, a cui doveva consegnare anche le chiavi dell'alloggio stesso, ed è stato edotto che entro lo stesso termine poteva presentare al Comune di Randazzo, deduzioni scritte o documenti con l'avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Considerato che sono decorsi i termini della diffida assegnati con la nota prot. 105/2019, e che il sig. () -) non ha fatto pervenire deduzioni scritte o documenti e non risulta che abbia ottemperato allo sgombero dell'alloggio occupato abusivamente:

Rilevato che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.. in quanto l'art. 21 della citata legge, vincola il provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione abusiva dell'alloggio:

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 [pubbl, G.U. n. 186 del 09.08.2008) il quale, all'art. 2. chiarisce che gli interventi del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 cc. 1-4 del D.Lgs 267/2000 devono essere finalizzati a prevenire e contrastare, tra l'altro, anche l'incuria ed il degrado nonché l'occupazione abusiva di immobili" che possono favorire una situazione di degrado, il danneggiamento al patrimonio pubblico o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana:

Ritenuto, quindi, di poter adottare il provvedimento contingibile ed urgente di cui all'art. 54, c, 4, del D.lgs 267/2000, ordinando agli attuali occupanti abusivi dell'alloggio popolare di proprietà dello I.A.C.P. di Acireale l'immediato rilascio dell'immobile, per procedere a successiva assegnazione agli aventi diritto, ricorrendone le condizioni previste dalle vigenti leggi:

Rilevato che, in caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile da parte degli occupanti, sarà necessario procedere all'esecuzione forzata e che sarà quindi necessario l'intervento della forza pubblica, che dovrà essere disposto e coordinato dalla Polizia Municipale di questo Ente:

Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del c.p.c., il presente atto ha valore di titolo esecutivo:

Visti gli artt. 633 e 639 bis del C.P., la LR. n. 1 del 05.02.1992, il T.U.E.L

ORDIN A

AVVERTE

- 1. Che in caso di inottemperanza all'ordine di sgombero, anche parziale, entro il termine assegnato, il Comando di Polizia Municipale, verificato il permanere dell'occupazione, procederà ad attivare le operazioni di sgombero coatto dell'immobile, senza ulteriore avviso, in data e ora che stabilirà in autonomia, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, ed a mezzo ausilio della Forza Pubblica;
- 2.Gli occupanti abusivi sopra citati, che lo sgombero sarà eseguito dalla Polizia Municipale a mezzo ausilio della Forza Pubblica, le operazioni di sgombero saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza dell'occupante abusivo, tramite apertura forzata della porta di ingresso, inventario di mobili e arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, senza assunzione di alcuna responsabilità riguardo a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti.
- 3. Avverte inoltre, l'occupante senza titolo sopra citato, che nel caso di inottemperanza alla predetta ordinanza, si procederà, a carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p..

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata, ai sensi di legge, ai Sig.

già nella presente generalizzato, di fatto occupante abusivo dell'alloggio popolare sito in Piazza Bellini 10 -Randazzo, Cant. RD 29/67 COD. 2112e sia notificata anche a mezzo PEC:

Al Comando del locale Servizio di Polizia Municipale, Al Comando Stazione dei Carabinieri di Randazzo; Alla Prefettura di Catania; Al Responsabile del Settore Tecnico Comunale; All'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale;

Incaricare del controllo e dell'osservanza del presente provvedimento il Comando di Polizia Municipale; Pubblicare il presente provvedimento all' Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR. Sicilia, sede di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Procedimento Salvatore Salvaeri Il Sindaco Francesco Sgroj